

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari »
(262)

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|---|------------------------------------|
| PRESIDENTE . . . | Pag. 139, 140, 141 e <i>passim</i> |
| CORALLO (PCI) | 141 |
| DE ZAN (DC), relatore alla Commissione | 140, 141 |
| DEL RIO, sottosegretario di Stato per la difesa | 140, 141, 142 |
| FALLUCCHI (DC) | 140, 141, 142 |
| ORIANA (DC) | 142 |
| PASTI (Sin. Ind.) | 142 |

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della po-

sizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari ».

Riprendiamo l'esame degli articoli, sospeso nella seduta di ieri.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio di detto terzo anno. Gli allievi ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari dell'Accademia di sanità militare interforze conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio del quarto anno di corso.

Il senatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze

promossi al terzo anno di corso sono nominati sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente con decorrenza dall'inizio di detto terzo anno. Gli ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari di sanità militare interforze sono nominati sottotenenti con decorrenza dall'inizio del quarto anno di corso.

FALLUCCHI. L'emendamento è già stato da me illustrato nella scorsa seduta; del resto si illustra da sè

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* Io sono favorevole a questo emendamento, anche se innova profondamente rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1.

DEL RIO, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si rimette alla Commissione, ma con la raccomandazione che sia esplicitamente previsto che gli interessati sono messi fuori ruolo; diversamente si creerebbero delle notevoli difficoltà nella progressione di carriera.

FALLUCCHI. Accetto senz'altro questa raccomandazione. Pertanto inserisco nell'emendamento, dopo le parole: « in servizio permanente », le altre: « fuori organico ».

PRESENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fallucchi tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso sono nominati sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente, fuori organico, con decorrenza dall'inizio di detto terzo anno. Gli ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari di sanità militare interforze sono nominati

sottotenenti con decorrenza dall'inizio del quarto anno di corso.

È approvato.

Art. 2.

Il grado di aspirante ufficiale è conferito con decreto ministeriale, ha carattere temporaneo e si colloca nella posizione iniziale della successione gerarchica degli ufficiali.

Gli aspiranti ufficiali che superano gli esami, gli esperimenti o i tirocini prescritti sono confermati ufficiali conseguendo la nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente o, se aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze, la nomina a tenente o sottotenente di vascello in servizio permanente, secondo le disposizioni vigenti.

Agli aspiranti ufficiali che non abbiano superato le prove di cui al precedente comma si applicano le norme per essi previste dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti riguardanti le Accademie indicate nel precedente articolo 1.

Il senatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nel precedente articolo che superano gli esami, gli esperimenti ed i tirocini prescritti, sono promossi tenenti o sottotenenti di vascello secondo le vigenti disposizioni. Coloro che non superano le prove passano nella posizione di ufficiali di complemento con l'obbligo di una ferma successiva di anni due.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti gli aspiranti ufficiali di com-

4^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1980)

plemento della Marina militare, salvo l'applicazione nei loro confronti del primo comma del precedente articolo 2.

Il senatore Fallucchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 3.

Agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare si applicano le disposizioni in vigore per l'Esercito e l'Aeronautica.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

D E L R I O, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Mi sorge il dubbio che, avendo modificato gli articoli che precedono, non si possa più parlare di aspiranti ufficiali.

F A L L U C C H I. Se non ne parlassimo, gli allievi ufficiali di complemento dopo i due mesi di corso sarebbero nominati aspiranti guardiamarina e non sottotenenti o guardiamarina.

D E L R I O, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra che l'osservazione del Presidente sia pertinente perchè l'emendamento del senatore Fallucchi è sostitutivo dell'intero articolo 3, nel quale, fra l'altro, è detto: « salvo l'applicazione nei loro confronti del primo comma del precedente articolo 2 »; comma che, nel testo proposto dal senatore Fallucchi ed approvato dalla Commissione, è scomparso. In sostanza, dal momento che gli articoli precedenti del disegno di legge governativo sono stati approvati in un testo emendato, allora bisogna dire che per la Marina si applicano le stesse disposizioni valevoli per l'Esercito e per la Aeronautica.

F A L L U C C H I. L'articolo 3 dice che « nulla è innovato » per gli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, nel senso che sono nominati aspiranti guardiamarina dopo il previsto periodo di corso. Poi dice ancora « ...salvo l'applicazione nei loro confronti del primo comma del precedente articolo 2 », in quanto il grado di aspirante guardiamarina viene conferito con decreto ministeriale. Ma essendo stato eliminato il citato primo comma dell'articolo 2 poichè la nomina viene sempre conferita con decreto ministeriale, se si vuole equiparare gli ufficiali di complemento agli effettivi, l'articolo 3 dovrà recitare: « Agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare si applicano le disposizioni in vigore per l'Esercito e l'Aeronautica ». Ciò in quanto gli AUC, dopo il periodo di corso, vengono nominati con decreto ministeriale direttamente sottotenenti e non aspiranti. In pratica aboliamo il grado transitorio di aspirante sottotenente.

C O R A L L O. Se non erro l'osservazione di Fallucchi all'articolo 3 tende ad istituire per gli ufficiali di complemento anche il grado di aspiranti.

F A L L U C C H I. Ma soltanto per la Marina, non per l'Esercito o l'Aeronautica.

C O R A L L O. In verità noi siamo partiti dal proposito di legiferare in modo da unificare questi gradi. A parte l'opportunità di resuscitare il problema del grado di aspirante, mi chiedo se è giusto creare situazioni diverse da arma ad arma.

F A L L U C C H I. La mia proposta non comporta tale rischio: essa tende ad introdurre un criterio di uniformità anche nel campo degli ufficiali di complemento.

P R E S I D E N T E. Mi pare ci sia un po' di confusione. Diciamo che la legge in esame abolisce l'aspirante ufficiale. E poi diciamo: agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare (che non debbono esserci più) si applicano le disposizio-

4^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1980)

ni in vigore per l'Esercito e l'Aeronautica che però non hanno aspiranti.

P A S T I . Possiamo sostituire la dizione « aspiranti ufficiali di complemento » con l'altra « allievi ufficiali di complemento ».

F A L L U C C H I . Potremmo dire: « Agli allievi ufficiali di complemento della Marina militare si applicano le disposizioni in vigore per l'Esercito e l'Aeronautica ». In tal modo siamo a posto, a meno che non esistano difformità di trattamento che vadano magari a discapito dei primi.

O R I A N A . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul rischio che per troppo amore dell'unificazione si stravolga una organizzazione che risponde ad esigenze ineludibili.

P R E S I D E N T E . Questo è verissimo. Possiamo anche essere d'accordo sulle innovazioni fondamentali introdotte con il provvedimento in esame agli articoli 1 e 2. Dobbiamo però formulare il testo dell'articolo 3 in modo da non creare contrasti. D'altra parte dobbiamo tener presente che non è possibile formare gli ufficiali delle

varie armi nello stesso periodo di tempo: per istruire un ufficiale pilota occorrerà più tempo che non per la formazione di un ufficiale addetto ad un'altra arma con un'altra specializzazione.

La volontà del legislatore è quella di non creare antipatiche e ingiuste discrasie nel trattamento economico dei vari ufficiali, ma l'uniformità non deve essere portata alla esasperazione, con risultati negativi per la formazione di un valido organico.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo nutre fondate preoccupazioni circa la formulazione del testo dell'articolo 3. Chiede quindi il rinvio del provvedimento per i necessari approfondimenti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI